



PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° PD / 1465 09/09/2014



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. DITTA SOCIETA' AGRICOLA ASOLA GREEN POWER S.R.L. - SEDE LEGALE IN MONTICHIARI E IMPIANTO IN ASOLA - STRADA SORBARA N.35. MODIFICHE NON SOSTANZIALI.

Attesto, ai sensi dell' art. 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 32, che la presente copia analogica di documento informatico sottoscritto con firma digitale da NECH. GIAMPAOLO LEONARDI corrisponde alla 6. ENEC e conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale conservato presso la Provincia di Mantova.
Il Funzionario Giustello Gabriele

IN 2 TAVOLE



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A GIUSTELLO GABRIELE FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE IN DATA 22/09/14 ALLE ORE 11,30 FROVEDE A NOTIFICARE NELLE MANI DEL SIG. ROBERTO MUREO, LEGATE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO, N. COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. PA/1465 DELL' 09/09/2014

IL RICEVENTE Mica Rella



IL FUNZIONARIO Giustello Gabriele



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE**

DECISIONE

Sono autorizzate modifiche non sostanziali all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Asola in Strada Sorbara n.35, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, di cui alla Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.948 - 2006 del 12/12/06 e s.m.i., della Ditta SOCIETA' AGRICOLA ASOLA GREEN POWER S.r.l.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche non sostanziali dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

PRECISAZIONI

La Ditta R.E.M.M. S.r.l. con sede legale in Castel Goffredo è stata autorizzata con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.948 - 2006 del 12/12/06 alla costruzione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili da realizzarsi in comune di Asola, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art.12.

Successivamente:

- la Ditta R.E.M.M. S.r.l. in data 01/10/07 ha comunicato l'inizio lavori;
- con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.413 - 2010 del 23/09/10, l'autorizzazione di cui sopra è stata volturata alla Ditta PURE ENERGY di Rodella Marco e C. s.a.s. con sede legale a Castel Goffredo;
- la Ditta PURE ENERGY ha richiesto tre proroghe per il posticipo del termine di fine lavori, la cui data ultima era il 30/04/13;
- la Ditta PURE ENERGY s.a.s. ha presentato istanza in data 13/08/12, in atti provinciali prot.n.37332, per modifiche sostanziali in corso d'opera alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui si tratta, con la quale inoltre, il sig. Rodella dichiara il subentro alla Pure Energy della Soc. Agr. ASOLA GREEN POWER S.r.l. con sede legale a Montichiari e legale rappresentante dott. Albino Bertoletti;
- con l'Atto Dirigenziale n.21/343 del 20/12/2012 sono state autorizzate le modifiche sostanziali in corso d'opera di cui sopra e il cambio di titolarità dell'impianto.

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA ASOLA GREEN POWER S.r.l. con:

- la nota in atti provinciali prot.n.50200 del 25/10/13, ha comunicato *"che i lavori di realizzazione dell'impianto sono terminati in data 22 dicembre 2012"*;
- la nota del 23/10/13, pervenuta in data 25/10/13, in atti provinciali prot.n.50199 del 25/10/13, ha comunicato alla Provincia di Mantova, al Comune di Asola e all'ARPA di Mantova *"...che la messa in esercizio dell'impianto è avvenuta in data 28 dicembre 2012"*;
- la nota in atti provinciali prot.n.50776 del 30/10/13 ha comunicato che *"... presso l'impianto non sono stati ritirati rifiuti"*; nella richiesta di modifiche non sostanziali la Ditta ribadisce che *"...non intende ritirare rifiuti..."*.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Zanardelli Manuel, in qualità di legale rappresentante della Ditta SOCIETA' AGRICOLA ASOLA GREEN POWER S.r.l. con sede legale in Montichiari, ha



presentato in data 04/02/14, in atti provinciali prot.n.5010, una richiesta di modifiche non sostanziali all'impianto di cui si tratta, inerente lo stralcio di alcune strutture connesse all'impianto ubicate all'esterno della recinzione dello stesso.

ISTRUTTORIA

A seguito della richiesta di cui sopra, il Responsabile del Procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi, considerate tali modifiche, ai sensi dell'art.5 del D.L.vo n.28 del 03/03/11, non sostanziali, con nota inviata via PEC prot.n.9843 del 05/03/14, ai sensi dell'art.12 del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. e della Legge 241/90 e s.m.i., ha avviato il procedimento e convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 11/03/14.

La Conferenza di Servizi del 11/03/14, valutate le specifiche risultanze dei lavori, tenuto conto dei pronunciamenti dei soggetti partecipanti riportati nel verbale conclusivo della Conferenza stessa, preso atto e condivisi tutti i pareri espressi dai vari Enti e Organi coinvolti nel procedimento, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle modifiche non sostanziali alla costruzione ed esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Asola

Con Atto Dirigenziale n.PD/1445 del 03/09/2014, ai sensi del comma 6-bis dell'art.14 ter della L.241/90 e s.m.i., è stata adottata la determinazione motivata di conclusione del procedimento, tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 11/03/14, conclusasi con il positivo accoglimento della richiesta di rilascio delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Asola in Via Strada Sorbara n.35, della Ditta SOCIETA' AGRICOLA ASOLA GREEN POWER S.r.l.

Descrizione delle modifiche

Gli interventi di modifica riguardano principalmente lo stralcio dalle strutture dell'impianto ubicate all'esterno della recinzione dell'impianto biogas, ma all'interno di una recinzione ad essa dedicate, relative a:

- n.2 vasche per lo stoccaggio della frazione liquida del digestato, autorizzate con l'Atto n.21/343 del 20/12/2012 e identificate in planimetria con le sigle V6.04 e V6.05;
- n.1 vaschetta di prelievo del digestato (ubicata tra le vasche precedenti) autorizzata con l'Atto n.21/343 del 20/12/2012 e identificata in planimetria con la sigla V6.06.

Il digestato liquido viene prelevato dalla vasca di stoccaggio frazione liquida del digestato (V6.01) e dalla vasca V6.02 e conferito a soggetti terzi che mettono a disposizione le vasche di stoccaggio in comodato d'uso gratuito presso le loro aziende agricole.

Nel corso della Conferenza dei Servizi del 11/03/14 e come emerge dal verbale redatto al termine della stessa:

1) si è preso atto delle dichiarazioni della Ditta relativamente ai seguenti aspetti:

la recinzione dell'impianto resta quella indicata e approvata con l'Atto Dirigenziale n.21/343 del 20/12/2012;

le vasche V6.01 e V6.02 sono tra loro collegate e il prelievo del digestato può avvenire unicamente dalla vasca V6.02 già dotata di pavimentazione e attacco;

all'interno dell'impianto esiste la possibilità di stoccare il liquame/digestato per un periodo di circa 70 gg. prima del trasporto all'esterno dell'impianto per lo stoccaggio definitivo nei siti indicati nel corso della Conferenza stessa e come dai contratti di



- comodato d'uso consegnati;
- 2) la Ditta ha consegnato:
- la tavola con l'indicazione dell'ubicazione delle vasche di stoccaggio in comodato d'uso e dei tragitti dall'impianto alle stesse;
 - la copia dei contratti in comodato d'uso delle vasche di stoccaggio per complessivi 11.900 mc di volume (equivalenti a quelli già autorizzati) ubicate rispettivamente in comune di:
 - Montichiari a circa 25 km per un volume di 5.000 mc;
 - Gambara a circa 16 Km per un volume di 900 mc.;
 - Pralboino a circa 22 Km per un volume di 6.000 mc.;
- 3) la Ditta provvederà alla pavimentazione dell'area verde adiacente alla vasca V6.01 così da poter disporre di una ulteriore postazione per il prelievo del digestato.

Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nelle nuove Tavole 09 – Rev5 e 10 – Rev5, parti integranti e sostanziali del presente atto, che sostituiscono le Tavole 09 e 10 allegate all'Atto Dirigenziale n.21/343 del 20/12/2012.

Prescrizioni imposte dalla Conferenza dei Servizi

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 11/03/14, preso atto di quanto emerso in sede di discussione e del nuovo assetto impiantistico, a seguito della modifica autorizzata con il presente atto, ritiene che in assenza delle vasche di stoccaggio del digestato all'interno dell'impianto stesso, non sussistono le condizioni tecniche impiantistiche ai fini dell'utilizzo dei rifiuti speciali non pericolosi nell'esercizio dell'impianto.

La Ditta, qualora intenda attivare la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto, dovrà presentare apposita istanza ai fini dell'ottenimento di una preventiva specifica autorizzazione.

Il Parco Regionale Oglio Sud con la nota prot.n.271 del 14/02/14, trasmessa via PEC in atti provinciali prot.n.7007 del 14/02/14, parte integrante del verbale della Conferenza dei Servizi del 11/03/14, ha comunicato di non ritenere necessaria la predisposizione dello studio di incidenza sul Sito Rete Natura 2000 più prossimo all'impianto.

Il Comune di Asola, con nota prot.n.3866 del 10/03/14, in atti provinciali prot.n.10754 del 10/03/14, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 11/03/14, ha espresso il parere favorevole in materia edilizia ed urbanistica.

L'ASL di Mantova, nella seduta della Conferenza dei Servizi del 11/03/14 ha consegnato la nota prot.n.0015361 del 11/03/14, parte integrante del verbale redatto al termine della Conferenza stessa.

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Mantova, con nota prot.n.1411 del 12/02/14, trasmessa via PEC in atti provinciali prot.n.6441 del 12/02/14, parte integrante del verbale redatto al termine della Conferenza stessa, ha comunicato di aver rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi con scadenza 25/03/2018.

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo.

Il procedimento, fatti salvi i termini di sospensione, è durato 176 giorni in relazione alla carenza delle risorse di personale a disposizione in rapporto al carico di lavoro per le attività assegnate.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE



- relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
 - il D.M. 05/02/98 e s.m.i.;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
 - la D.G.R. n.3298 del 18/04/12 "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER).....";
- il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.59134 del 24/12/13 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del Responsabile del procedimento Dott. Giampaolo Galeazzi per le modifiche non sostanziali all'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili;

AUTORIZZA

la Ditta SOCIETA' AGRICOLA ASOLA GREEN POWER S.r.l. con sede legale a Montichiari in Via Monsignor Oscar Romero n.61, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art.12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., alle modifiche non sostanziali all'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sito in comune di Asola in Strada Sorbara n.35, autorizzato con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.948 - 2006 del 12/12/06 e succ.mod., come meglio sotto dettagliato.

Descrizione delle modifiche

Vengono eliminate dall'assetto dell'impianto le seguenti strutture ubicate all'esterno della recinzione dell'impianto di biogas:

- n.2 vasche per lo stoccaggio della frazione liquida del digestato, autorizzate con l'Atto n.21/343 del 20/12/2012 e identificate con le sigle V6.04 e V6.05;
- n.1 vaschetta di prelievo del digestato (ubicata tra le vasche precedenti) autorizzata con l'Atto n.21/343 del 20/12/2012 e identificata con la sigla V6.06.

Pertanto, il digestato liquido viene prelevato direttamente dalla vasca di stoccaggio frazione liquida del digestato (V6.01) e dalla vasca V6.02 e conferito a soggetti terzi che mettono a disposizione le vasche di stoccaggio in comodato d'uso gratuito presso le loro aziende agricole.

Si precisa che:

- le vasche V6.01 e V6.02 sono tra loro collegate e il prelievo del digestato può avvenire unicamente dalla vasca V6.02 già dotata di pavimentazione e attacco;
- le vasche di stoccaggio esterne all'impianto (per un volume complessivo 11.900 mc equivalenti a quelli già autorizzati) sono ubicate in comune di:
 - Montichiari a circa 25 km per un volume di 5.000 mc;
 - Gambara a circa 16 Km per un volume di 900 mc.;
 - c) Pralboino a circa 22 Km per un volume di 6.000 mc.;
- la Ditta deve pavimentare l'area verde adiacente alla vasca V6.01 al fine di poter disporre di una ulteriore postazione per il prelievo del digestato.





Il nuovo assetto impiantistico è rappresentato nelle nuove Tavole 09 – Rev5 e 10 – Rev5 parti integranti e sostanziali del presente atto, che sostituiscono le Tavole allegatae all'Atto Dirigenziale n.21/343 del 20/12/2012.

Prescrizioni imposte dalla Conferenza dei Servizi

La Conferenza dei Servizi nella seduta del 11/03/14, a seguito della modifica autorizzata con il presente atto, ritiene che in assenza delle vasche di stoccaggio del digestato all'interno dell'impianto stesso, non sussistono le condizioni tecniche impiantistiche ai fini dell'utilizzo dei rifiuti speciali non pericolosi nell'esercizio dell'impianto.

Pertanto, l'alimentazione dell'impianto di biogas potrà avvenire unicamente mediante l'utilizzo delle materie prime elencate nell' all'Atto Dirigenziale n.21/343 del 20/12/2012 al punto a) del Capitolo **"DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO"** per un totale complessivo di 41.480 ton/anno.

La Ditta, qualora intenda attivare la gestione dei rifiuti all'interno dell'impianto, dovrà presentare apposita istanza ai fini dell'ottenimento di una preventiva specifica autorizzazione.

Sono fatte salve tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente n.2.948 - 2006 del 12/12/06 e s.m.i., di autorizzazione ai sensi dell'art.12 del D.L.vo 387/03, alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, come modificato con l'Atto Dirigenziale n.21/343 del 20/12/2012, come non modificate o in contrasto con i contenuti del presente provvedimento e dei relativi allegati.

La presente autorizzazione verrà notificata alla Ditta Soc. Agr. ASOLA GREEN POWER S.r.l. e inviata in copia all'A.R.P.A. di Mantova, alla A.S.L. della Provincia di Mantova, al Comune di Asola, alla Società A.G.I.R.E., al Comando Vigili del Fuoco di Mantova, al Parco Oglio Sud, al Consorzio di Bonifica Garda Chiese, all'ENEL Distribuzione, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, al Ministero dello Sviluppo Economico - Ispettorato Territoriale Lombardia e al Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG di Bologna.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 09/09/14

Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni

